

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Rif. 5337/2021

N. verbale: 37

N. delibera: 108

dd. 27 ottobre 2021

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 27 ottobre 2021 alle ore 20:25 con la presenza dei signori:

1) Chiara AGLIALORO	P	4) Simonetta VISINTIN	P
2) Matteo NOVACCHI	P	5) Marco VITTORI	P
3) Alessandra VISINTIN	P		

Totale presenti: 5

Totale assenti: 0

Presiede il Sindaco-Presidente Marco VITTORI

Assiste il Segretario Comunale Mauro PIZZI

Proponente

Area: Tecnica

Ufficio: Urbanistica

OGGETTO: “Variante n. 1 al P.R.G.C.” Fase consultiva di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - L.R. n. 16/2008 e s.m.i..

RELAZIONE

Premesso:

- che il Comune di Sagrado è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) adeguato alle indicazioni del Piano Urbanistico Regionale e alle disposizioni della L.R. n. 19/2009, approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 19/12/2016 integrata con D.C. n. 4 del 5/03/2017 divenuto esecutivo con DPGR n. 0129/Pres dd12/06/2017 pubblicato sul BUR n. 26 del 28giugno 2017
- rilevato che successivamente a tale approvazione vi è la necessità di provvedere a predisporre un variante denominata “Variante n. 1 al P.R.G.C.” per dare corso a richieste inoltrate da privati cittadini nonché prendere in carico delle modifiche segnalate dall’Ufficio Tecnico su incarico dell’Amministrazione Comunale;
- accertato la presente variante proposta non coinvolge il livello regionale di pianificazione ai sensi dell’articolo 63 bis della Legge 5/2007 in quanto lo strumento urbanistico vigente è dotato di piano struttura, la variante stessa rispetta gli obiettivi e le strategie definite al capitolo 7.3.2- Sistema degli insediamenti della “Relazione” allegata al piano approvato.

Richiamata la Delibera Giuntale n. 66 di data 15.07.2021 con la quale, a seguito dell’analisi della variante proposta e della qualificazione e quantificazione dei punti da modificare, si è ritenuto di provvedere alla dichiarazione di esclusione della stessa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica portando a sostegno le seguenti legislazioni e motivazioni tecniche:

- la Direttiva 2001/42/CE richiede che ogni “*Piano o Programma*” che abbia effetti significativi sull’ambiente, e segnatamente quelli “... *elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli ...*” siano soggetti ad una valutazione ambientale strategica (VAS);
- la procedura di VAS (art. 1 della citata Direttiva) ha l’obbligo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, contribuendo all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di determinati Piani e Programmi;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull’Ambiente), modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 le cui norme costituiscono recepimento ed attuazione della Direttiva, stabilisce altresì che “... *la VAS di Piani (...) ha finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica ...*”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull’Ambiente), modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, all’articolo 6 comma 3, prevede come “...*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 ...*”;
- l’articolo 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 prevede che la sopra citata valutazione venga effettuata sulla base di “... *un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma ...*”;

Richiamata ancora la Delibera Giuntale n. 66 di data 15.07.2021 nella quale, ai sensi della L.R. 16/2008 la Regione Friuli Venezia Giulia ha definito, all’art. 4 comma 1, in base alle finalità di cui

all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, sono stati identificati i soggetti definiti come:

- a) *proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;*
- b) *autorità procedente: l'organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento comunale, compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;*
- c) *autorità competente: la Giunta comunale;*

La medesima L.R. 16/2008, all'articolo 4 comma 3, prevede come “...*Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. ...*”;

Visto il Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e L.R. 11/2005 di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente (VAS) dal tecnico incaricato ing. Antonio Nonino in cui si evidenzia come “*sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate all'interno del documento relativamente agli effetti ambientali riconducibili alla variante in questione, si ritiene che le previsioni introdotte con la variante n. 1 al Piano Regolatore vigente non producano potenziali effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica*”.

Preso atto pertanto, che compete alla Giunta Comunale, in qualità di autorità competente, la valutazione degli eventuali effetti significativi sull'ambiente della variante sopra richiamata, precisando che la successiva approvazione in sede consiliare sancirà la condivisione da parte dello stesso organo consiliare dell'operato di questa Giunta comunale;

Individuati nella Delibera Giuntale i soggetti competenti in materia ambientale:

- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI)
- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – A.R.P.A. FVG
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio valutazioni ambientali;

Dato atto che ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 152/2006 la proposta di Variante n. 1 e la documentazione relativa all'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sono state rese pubbliche con le procedure di seguito elencate:

- Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 di data 25.08.2021 avviso di adozione Variante n. 1 al PRGC e procedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica con indicazione delle modalità di accesso per la presa visione degli atti;
- Deposito “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS” ai sensi art. 12 D.Lgs. 152/2006 presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi dal 25.08.2021 al 18.09.2021, affinché chiunque potesse prenderne visione e presentare proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- Pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Sagrado dal 01.09.2021 al 18.09.2021 dei documenti di variante.

Richiesti i pareri di competenza ambientale agli enti sopra indicati con nota di data 3643/2021 di data 26.07.2021 che hanno provveduto a esprimere parere di competenza secondo indicazione seguente:

- A.R.P.A. FVG parere di data 24.08.2021 prot. 0026112/P/GEN/AUT pervenuto in data 25.08.2021 prot. 4148
- Regione FVG Servizio valutazioni ambientali parere di data 24.08.2021 prot. 0046071 pervenuto in data 25.08.2021 prot. 4149 – “... *omissis* ... Sulla base di quanto sopra rilevato lo scrivente Servizio ritiene che la Variante in oggetto non richieda l'assoggettamento a procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi degli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006, in quanto non introduce potenziali effetti significativi sull'ambiente. ... *omissis*”
- ASUGI parere di data 26.08.2021 prot. 0077052/P pervenuto in data 26.08.2021 prot. 4174 - “... *omissis* ... si ritiene che la Variante non sia da assoggettare a procedura di Valutazione Ambientale Strategica ... *omissis* ...”

Considerato che i pareri espressi confermano l'esclusione all'assoggettamento alla procedura di VAS e che le integrazioni documentali richieste sono necessarie al completamento delle documentazioni senza modifica del contenuto del parere.

Vista la relazione di risposta “Esiti consultazione vas” allegata alla presente delibera predisposta dal professionista ing. Antonio Nonino in merito ai rilievi ed osservazioni contenuti nei pareri degli enti con la quale si recepiscono alcune delle indicazioni contenute nei pareri stessi

Considerato che nel periodo di deposito degli atti, sono prevenute n. 4 osservazioni/opposizioni, il cui esito istruttorio ha evidenziato che le stesse non erano attinenti alla variante stessa ma fossero una reiterazione di richieste di modifica della destinazione urbanistica di beni immobili già pervenute successivamente agli incarichi professionali di redazione e analisi geologico/invarianza idraulica a cui la variante è assoggettata.

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, contenente “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Accertato che la materia in deliberazione rientra nella effettiva competenza della Giunta Comunale e che sul piano della regolarità tecnico-amministrativa sussistono i presupposti di fatto che legittimano il ricorso ad una tale deliberazione;

s i p r o p o n e

1. Di prendere atto dei pareri espressi dagli enti competenti in materia ambientale che fanno parte integrante della presente delibera ma non vengono materialmente allegati alla stessa e che vengono conservati nel fascicolo istruttorio;
2. di prendere atto e fare proprio il documento predisposto dal progettista della variante “Esiti consultazione VAS” e di dare mandato allo stesso di apportare le modifiche al documento denominato ”Rapporto preliminare ambientale” per renderlo congruente con il documento di variante;
3. di dare mandato al progettista di integrare l'art. 36 delle norme tecniche di attuazione del piano che si riferisce alle aree servizi per parcheggi introdotta con la modifica n° 4 della variante 1 con il testo contenuto nel documento “Esiti consultazione VAS”;
4. di dichiarare che il soggetto competente – Giunta Comunale – a seguito degli atti istruttori del soggetto proponente – Ufficio Tecnico – accerta la non assoggettabilità della Variante n. 1 al

- PRGC secondo il Rapporto Preliminare stilato e in conformità ai pareri espressi dagli enti preposti;
4. di stabilire che l'esame della Variante n. 1 al PRGC in sede consiliare sancirà la condivisione da parte dello stesso organo consiliare dell'operato di questa Giunta, dando compimento al percorso di collaborazione voluto dalla norma statale, fermo restando che, in caso di non condivisione da parte dello stesso Consiglio, sarà possibile effettuare la eventuale implementazione della procedura secondo le indicazioni del Consiglio stesso;
 5. di escludere la presente variante dall'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs 152 2006 ai sensi dell'art. 12 comma 4 del medesimo decreto.
 6. di disporre che il presente provvedimento di esclusione dall'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) sia reso pubblico mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Sagrado, nonché all'albo comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 7. di incaricare l'Ufficio Tecnico comunale, nella sua veste di proponente nell'ambito della procedura di VAS, a provvedere agli adempimenti necessari per mettere a disposizione del Consiglio Comunale il presente parere motivato unitamente agli elaborati di variante e ai documenti ambientali previsti dal D.Lgs. 152/2006;
 8. di incaricare l'Ufficio Tecnico comunale, nella sua veste di proponente nell'ambito della procedura di VAS, alla conclusione del procedimento ambientale presso gli enti ambientali precedentemente indicati;
 9. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i. allo scopo di consentire in tempi rapidi l'adozione della variante in Consiglio Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione.

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal Titolare di P.O. Area Tecnica.

Con 5 voti favorevoli, con nessun voto contrario e con nessun voto di astensione, palesemente espressi da 5 rappresentanti presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

Con 5 voti favorevoli, con nessun voto contrario e con nessun voto di astensione, palesemente espressi da 5 rappresentanti presenti e votanti la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente
Marco VITTORI

Il Segretario Comunale
Mauro PIZZI

